

Delibera n. 237/2025

**Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni di competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti.  
Adozione.**

L'Autorità, nella sua riunione del 19 dicembre 2025

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera g), ai sensi del quale “[c]iascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni: [...] controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili”;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:
- il comma 3, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità “se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale”;
  - il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità “ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti”;
  - il comma 3, lettera I), numero 2), ai sensi del quale l'Autorità “applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora [...] i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti”;

**VISTO**

il decreto legislativo del 17 aprile 2014 n. 70, recante “*Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario*”, modificato dall’articolo 24-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), e, in particolare l’articolo 4, (Funzioni dell’Organismo), comma 2, lettera b), ai sensi del quale l’Autorità può “*acquisire dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle stazioni, dai gestori delle infrastrutture, dai venditori di biglietti, dai tour operator e da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni*”;

**VISTO**

il decreto legislativo del 4 novembre 2014 n. 169, recante “*Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus*” e, in particolare l’articolo 3 (Organismo nazionale responsabile dell’applicazione del regolamento), comma 3, il quale prevede che l’Autorità “[...] può acquisire dai vettori, dagli enti di gestione delle stazioni o da qualsiasi altro soggetto interessato informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione delle stazioni”;

**VISTO**

il decreto legislativo del 29 luglio 2015 n. 129, recante “*Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne*” e, in particolare l’articolo 3 (Organismo nazionale responsabile dell’applicazione del regolamento), comma 3, il quale prevede che l’Autorità “[...] può acquisire informazioni e documentazione dai vettori, dagli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali o da qualsiasi altro soggetto interessato e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali”;

**VISTO**

il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 12 (Ispezioni) ai sensi del quale: “1. Allo scopo di acquisire elementi istruttori, il Consiglio può disporre ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici. 2. Le modalità di svolgimento delle ispezioni e le garanzie per i soggetti sottoposti ad esse sono disciplinate dal relativo regolamento”;

**VISTO**

il regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell’Autorità, approvato con delibera del Consiglio n. 11/2017, del 25 gennaio 2017;

<b>VISTO</b>	il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità relativi ai diritti dei passeggeri, approvato con delibera n. 146/2023 del 28 settembre 2023 e, in particolare, l’articolo 7 (Monitoraggio e indagini conoscitive) il quale dispone, tra l’altro, che “ <i>2. L’Autorità può acquisire informazioni e documentazione dai vettori, dai gestori delle infrastrutture, nonché da qualsiasi altro soggetto informato e, nei casi previsti dalla vigente normativa, può altresì effettuare verifiche e ispezioni</i> ”;
<b>VISTO</b>	il regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità approvato con delibera n. 109/2023, del 15 giugno 2023, e, in particolare: <ul style="list-style-type: none"><li>- l’articolo 9 (funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione), comma 5, ai sensi del quale: “[i]l Consiglio, periodicamente e comunque con cadenza annuale, stabilisce gli obiettivi, le priorità, e i programmi di attività da attuare ed emana le conseguenti direttive per l’azione amministrativa e la gestione”;</li><li>- l’articolo 33 (Ufficio Vigilanza e sanzioni), comma 2, ai sensi del quale l’Ufficio Vigilanza e sanzioni “[p]rogramma e coordina gli interventi di controllo e le ispezioni presso gli operatori anche sulla base di richieste di altri uffici, predisponendo a tal fine la documentazione propedeutica all’attività di vigilanza e controllo, nonché, all’esito delle verifiche, i documenti di resoconto delle attività svolte”;</li></ul>
<b>VISTO</b>	il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025-2027, approvato dall’Autorità con Delibera n. 18/2025 del 27 gennaio 2025, con particolare riferimento all’Allegato 2 recante “ <i>Mappatura dei processi, valutazione del rischio e misure specifiche a presidio del rischio corruttivo</i> ”;
<b>VISTO</b>	il documento di programmazione strategico-gestionale, pubblicato sul sito dell’Autorità in data 29 gennaio 2025, recante gli obiettivi dell’Autorità per il biennio 2025-2026 e, in particolare, l’ <i>“Ambito 4 - trasparenza, vigilanza e monitoraggio dell’osservanza delle misure regolatorie adottate”</i> , il quale prevede, tra l’altro, la <i>“Definizione delle linee guida sulle procedure ispettive”</i> ;
<b>RITENUTO</b>	di cristallizzare, mediante la definizione di apposite linee guida, le prassi operative adottate dal personale dell’Autorità nel corso dell’attività ispettiva, anche allo scopo di garantirne la trasparenza, di assicurare il perseguimento dei principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, nonché di tutelare i diritti di partecipazione, contraddittorio e difesa dei soggetti ispezionati;
<b>VISTO</b>	il documento recante le <i>“Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni”</i> contenuto nell’Allegato “A” alla presente delibera;
<b>RITENUTO</b>	di adottare le linee guida per lo svolgimento delle ispezioni dell’Autorità contenute nel succitato documento;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni e nei termini di cui alla premessa, che si intendono qui integralmente richiamati, le *"Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni"*, di cui all'Allegato "A" alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. è disposta la pubblicazione della presente delibera, completa dell'Allegato "A" di cui al punto 1, sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 19 dicembre 2025

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)